

Rendendosi reo un milite di uno dei delitti militari sopraspecificati, oppure di qualunque altro delitto comune, il Comando del corpo, da cui dipende il prevenuto, rassegnerà con tutta sollecitudine al Consiglio di difesa lo *species facti*, insieme agli eventuali corpi di delitto, alla lista di condotta, ed all'estratto delle punizioni dell'inculpato, trattenendolo nella prigione del corpo sinochè sarà pervenuto l'ordine di passarlo alle carceri d'inquisizione.

Quelli poi che si rendessero colpevoli d'una semplice trasgressione di disciplina, saranno puniti presso i rispettivi corpi nella via disciplinare.

Si ricorda per norma dei Comandanti che le seguenti mancanze costituiscono le trasgressioni di disciplina militare:

a) L'omessa esecuzione d'un ordine riferibile alla disciplina militare, avuto da un Superiore, quando l'omissione deriva da incuria, senza aver cagionato un danno rilevante.

b) La mancanza del dovuto rispetto verso un Superiore in qualsivoglia circostanza anche fuori di servizio;

Questa trasgressione può vestire il carattere di delitto d'insubordinazione qualora vi concorresse una grave offesa od una lesione corporale del Superiore, o che vi fosse una rilevante distanza di grado fra l'offensore e l'offeso.

c) L'ubriachezza fuori di servizio, senza aver cagionato disordini.

d) Le risse senza uso di armi fra militi dal Sergeante maggiore in giù, se non ebbero luogo ferimenti.

e) Ogni mancanza all'appello, od in generale tutte le mancanze contro la disciplina ed il servizio militare prodotte da negligenza od ingardaggine.

f) Le meno rilevanti trascuranze nella tenuta della montura ed armatura.

### *Modo nel quale si puniscono le mancanze disciplinari.*

Le mancanze disciplinari si puniscono:

1. Colla semplice ammonizione.
2. Coll'arresto, coll'inasprimento di legge o senza,
3. Con la degradazione non permanente dei sotto ufficiali.

#### *I. Ammonizioni.*

Il minimo grado di ripressioni disciplinari consiste in una *semplice ammonizione*, alla quale si fa luogo laddove si tratta di lievi trasgressioni commesse per ignoranza, inavvertenza, dimenticanza.

I militi e sotto ufficiali si ammoniscono o nell'atto della commessa mancanza, ed al momento che si tiene il così detto rapporto cui saranno obbligati d'intervenire.

Gli ufficiali si ammoniscono od in iscritto od a voce, ma non mai alla presenza dei dipendenti.

Il Superiore, nel dar un'ammonizione, si dimostrerà dignitoso, però moderato; e non dovrà usare termini che offendano il punto d'onore militare.